

Rubrica

## Chiose, postille e codicilli: pillole di polizia mortuaria (Parte I)

di Carlo Ballotta

Il diritto di “asilo” per i resti mortali: un falso problema.

Il seppellimento di cadaveri di persone non decedute <sup>(1)</sup> nel territorio <sup>(2)</sup> di un comune o non aventi in esso in vita la residenza <sup>(3)</sup>, è sicuramente possibile secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 1, lettera C, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Resti mortali, ossa, ceneri provenienti i primi da esumazione ed estumulazione i secondi solo da estumulazione (le ossa non possono, infatti, esser inumate e nemmeno le ceneri, ma solo tumulate o sparse in ossario comune) esaurito il titolo di accoglimento all’estinguersi della concessione o del periodo legale di sepoltura potrebbero esser conferiti al comune di decesso o a quello di residenza, con obbligo di accettazione da parte di quest’ultimo il quale dovrebbe approntare maggior <sup>(4)</sup> spazio nel campo di terra per indecomposti, nell’ossario e nel cinerario comuni.

Allora il titolo di accettazione nel cimitero *ex art. 50 D.P.R. 285/90* si dilata anche al tempo successivo ri-

spetto al periodo legale di sepoltura, oltre il quale i cadaveri divengono necessariamente solo resti mortali, ossa o ceneri?

Semplificherei, considerando che ossa e resti mortali (nel significato *ex art. 3, 1, lett. b) D.P.R. 15/7/2003, n. 254*) sono destinati a permanere nel cimitero in cui è stato sepolto, a suo tempo <sup>(5)</sup>, il cadavere *ex art. 50 comma 1 lettera e) D.P.R. 285/90*.

Un eventuale trasferimento altrove, non potrebbe che avvenire su richiesta dei familiari e, quindi, a totale loro carico (compresa l’esumazione ordinaria, oggi (da oltre otto anni) a titolo oneroso dopo l’avvento dell’art. 1 comma 7 bis L. 28 febbraio 2001 n. 26).

L’ammissione in un cimitero diverso da quello di prima sepoltura presuppone pur sempre un trasporto, mentre per ossa o ceneri <sup>(6)</sup> non sussistono problematiche igienico-sanitarie (art. 36 comma 1 e art. 80 comma 5 D.P.R. 285/90) non pare opportuno il trasporto di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo da parte dei famigliari del defunto con normali veicoli.

Questa limitazione è supportata da almeno due motivi: 1) gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo racchiusi nei contenitori di cui alla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 occupano, comunque, molto spazio poiché, soprattutto in caso di corificazione mantengono pressoché inalterate le originarie dimensioni del cadavere al momento del funerale;

<sup>(1)</sup> Le ossa di uno sconosciuto vanno nel cimitero del comune di rinvenimento *ex art. 6 D.P.R. 285/1990* ed in analogia con l’art. 72 del D.P.R. 396/2000.

<sup>(2)</sup> I requisiti dell’art. 50 D.P.R. 285/1990 sono riferiti – sempre – al momento del decesso. Tra l’altro, la residenza nel comune al momento della morte altro non significa che appartenenza al comune stesso, mentre la morte del comune richiama l’evento del decesso sul territorio (cosa che richiama l’ambito delle funzioni amministrative dei comuni *ex art. 13 D.Lgs. 267/2000*). Si tratta requisiti che stabiliscono un obbligo (minimo, non derogabile in senso restrittivo) di accoglimento per il comune. Tuttavia, il comune, con il proprio Regolamento comunale, può estendere i criteri di accoglibilità anche ad altre fattispecie. Si deve tenere distinto l’obbligo rispetto a quello che (nell’esercizio della potestà regolamentare) il comune possa ammettere.

<sup>(3)</sup> Le funzioni del comune sono rivolte alla propria popolazione *ex art. 13 D.Lgs. 267/2000*.

<sup>(4)</sup> Si noti l’antieconomicità di questa soluzione puramente teorica.

<sup>(5)</sup> Diverso, invece, è il caso delle ceneri dalle quali l’affidatario receda.

<sup>(6)</sup> L’unica eccezione potrebbe essere la contaminazione delle ceneri con nuclidi radioattivi regolamentata dal D.Lgs. 9/5/2001, n. 257.

2) vi è pur sempre il rischio di fenomeni percolativi, quando si sia in presenza di resti ricoperti ancora da parti molli. La cassa, infatti, soprattutto se di materiale fragile e leggero, in caso di cattivo confezionamento potrebbe squarciarsi oppure si potrebbero produrre accidentali strappi nel dispositivo plastico a effetto impermeabilizzante adottato ai sensi dei decreti Ministeriali 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007, in sostituzione dello zinco, quando si rilevi il rischio di contaminazione ambientale dovuta a perdite di liquami cadaverici.)

L'accoglimento istituzionale in un cimitero esclude a priori un rapporto concessorio (altrimenti saremmo dinnanzi alla sepoltura privata, istituto diverso e regolato da altre norme di cui agli artt. 90 e 93 del D.P.R. 285/90) si estrinseca in queste forme di trattamento:

- 1) inumazione in campo comune per i cadaveri;
- 2) sversamento in cinerario comune per le ceneri;
- 3) deposizione in ossario comune per le ossa;
- 4) interro supplementare per almeno 5 anni in campo indecomposti per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (riducibile a 2 se il resto mortale è addizionato con sostanze favorevoli la scheletrizzazione ai sensi della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10).

Ossa o corpi inconsunti per effetto di saponificazione, mummificazione, corificazione e ceneri provenienti da un primo periodo di sepoltura afferiscono sempre al comune di prima sepoltura per:

- 1) procedimento autorizzatorio (art. 3 comma 3 D.P.R. 254/2003 e paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10);
- 2) destinazione ultima o sistema di smaltimento (con assunzione dei relativi oneri gestionali se gli aventi titolo non esercitano il loro *jus sepulchri*).

Il comune, infatti, deve esser autosufficiente disponendo di adeguati:

- 1) ossari comuni (art. 67 D.P.R. 285/90);
- 2) cinerari comuni (art. 80 comma 6 D.P.R. 285/90);
- 3) quadra di terra per indecomposti (art. 58 comma 2 D.P.R. 285/90).

Gli artt. del D.P.R. 285/90 dei cui sopra definiscono obbligatoria la presenza di un ossario o un cinerario in cui disperdere in forma promiscua ed indistinta rispettivamente: ossa <sup>(7)</sup> e ceneri, mentre ai sensi dell'art. 58 comma 2 (precisato e richiamato da paragrafo 10 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) nel calcolo del fabbisogno di campi d'inumazione deve esser considerata anche l'incidenza di eventuali inconsunti da sottoporre ad ulteriore turno di rotazione in campo comune.

<sup>(7)</sup> Ossario e cinerario potrebbero fisicamente insistere nello stesso manufatto (una botola, un tubo ipogeo, un cubo in muratura ...).

In realtà la norma si intende rispettata quando, in un comune con più cimiteri, questi impianti siano presenti anche in un solo camposanto (si veda il regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 e quello lombardo 9 novembre 2004 n. 6, nonché quello marchigiano 9 febbraio 2009 n. 3).

A questo punto si potrebbe ragionare più correttamente di titolo di accettazione non nel cimitero comunale ma nel sistema cimiteriale del comune per ossa, ceneri e resti mortali.

La lettera e) dell'art. 50 D.P.R. 285/90 circoscrive, dunque, il diritto ad esser ricevuti e permanere nel sistema cimiteriale non solo ai cadaveri (di persone appena decedute) ma anche alle loro trasformazioni di stato, ossia ossa, resti mortali, ceneri, anche per favorire, nel tempo, la stabilità delle sepolture <sup>(8)</sup>. L'unica eccezione, in tema di cadaveri e resti mortali potrebbe esser rappresentata dall'inefficienza <sup>(9)</sup> dei campi di terra a garantire in tempi ragionevoli una completa mineralizzazione <sup>(10)</sup> dei tessuti organici a cui ovviare, senza giungere alla drastica soppressione del cimitero, con un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui congelare tout court le inumazioni nella quadra satura e dirottarle verso un altro camposanto <sup>(11)</sup> dove convogliare le nuove sepolture, in campo di terra, della zona.

Ossia ossa, resti mortali, ceneri dopo un primo periodo di sepoltura in un diverso cimitero non possono esser conferite d'ufficio in uno dei cimiteri del comune di decesso o di residenza e la loro destinazione obbligatoria è il cinerario, l'ossario o il campo indecomposti, escludendosi a priori una sepoltura privata che potrebbe sorgere solo dietro il sorgere di una concessione.

Il titolo d'accettazione "d'ufficio" o per meglio dire istituzionale si esaurisce, quindi, dopo la prima destinazione di cadaveri e loro trasformazioni di stato.

<sup>(8)</sup> Sul diritto delle spoglie mortali a riposare in pace si veda la sentenza del C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul carattere di sacralità del sepolcro).

<sup>(9)</sup> Nei casi più gravi può esser deliberato il cambio di destinazione del campo di terra, sino ad arrivare all'*extrema ratio* dell'ultimo paragrafo art. 82 comma 2 (trasferimento del cimitero) e del successivo Capo XIX (soppressione del camposanto per inidoneità ed inefficienza conclamata).

<sup>(10)</sup> Il D.P.R. 285/1990 è, a questo proposito categorico: se l'indecomposizione dei cadaveri diventa un problema di massa ed "endemico" il Comune e l'A.S.L. devono valutare se sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 82 comma 2 (prolungamento del periodo legale di sepoltura). In particolare si richiama, però, l'attenzione su questo aspetto: lo stesso Ministero della Sanità ha riconosciuto che, data la natura del fenomeno, spesso "il protrarsi del tempo di inumazione non servirebbe ad altro se non a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni".

<sup>(11)</sup> Nell'ambito della pianificazione cimiteriale, qualora il comune disponga di più campisanti, il fabbisogno (inteso come superficie necessaria e bastevole dei lotti da adibire a campi di inumazione) può esser assicurato anche attraverso solo di questi.

*Nota dell'autore: in questo testo sono riportati autorevoli esempi di giurisprudenza, tuttavia nel nostro ordinamento di civil law non vige la regola ferrea dello "STARE DECISIS", ovvero del precedente, in quanto una sentenza fa stato solo tra le parti (art. 2909 Codice Civile) e non è automaticamente estensibile ad altri casi, come avviene, invece, nel mondo anglosassone.*

Premessa: *in primis* va precisato come i riferimenti al regolamento comunale "vigente" debbano anche indicare l'omologazione da parte del Ministero della sanità (oggi, della salute, poi del Welfare), in quanto inderogabile condizione di efficacia *ex art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265*. Il regolamento comunale non produce effetto di sorta fin quando non abbia ottenuto l'omologazione ministeriale. Detto procedimento permane nella competenza del Ministero della Salute, non rientrando nelle materie oggetto dei trasferimenti di competenze e funzioni alle regioni disposte con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 e con effetto dal 1° gennaio 2001, anche se un recente orientamento tenderebbe ad escutere le norme di polizia mortuaria varate in piena autonomia dalle regioni dopo la Legge Costituzionale n. 3 8 ottobre 2001 adottata in riforma del Titolo V della Suprema Carta.

• **Ereditarietà<sup>(12)</sup> della tomba. Lo jus sepulchri nel suo esercizio è assimilabile al diritto patrimoniale<sup>(13)</sup> sugli immobili funerari *ex art. 63 D.P.R. 285/90?* Sull'ereditarietà<sup>(14)</sup> della tomba vi è giurisprudenza costante (Cassazione con sentenze n. 5095 del 29-5-1990 e n. 12957 del 7-3 e 29-9 2000), tuttavia, la questione è davvero controversa, la dottrina, infatti, ancora dibatte su quest'aspetto: alcuni giuristi ritengono gli eredi quali semplici onerati alla manutenzione della tomba, altri, invece, estenderebbero an-**

<sup>(12)</sup> Corte d'appello di Catania, 19 giugno 1931 In mancanza di diversa manifestazione di volontà da parte del fondatore, il sepolcro privato si intende familiare e non ereditario.

<sup>(13)</sup> Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo "ius sepulchri" "iure sanguinis" da quello "iure successionis" occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro "sibi familiaeque suae". Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, "iure proprio", il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto "inter vivos", né "mortis causa". Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo "ius sepulchri" si trasforma da familiare in ereditario.

<sup>(14)</sup> Cassazione civile, 5 gennaio 1938 n. 387 Il sepolcro familiare destinato dal fondatore ai membri della famiglia, è sottratto alla regola della successione ereditaria, e pertanto i membri della famiglia ne diventano titolari al di fuori di ogni rapporto successorio. Conseguentemente se il fondatore al momento della morte non ha provveduto a pagare il prezzo della costruzione della sepoltura il di lui fratello che abbia ottenuto dal Comune l'intestazione al proprio nome dell'area in cui il sepolcro è stato costruito, è tenuto a tale pagamento ancorché abbia accettato l'eredità fraterna con beneficio d'inventario.

che a quest'ultimi lo *Jus Sepeliendi* e lo *Jus Inferendi in Sepulchrum*, con il potenziale conflitto tra i nuovi titolari del diritto di sepolcro ed i congiunti dell'originale fondatore del sepolcro.

• **Gli affini (esempio coniuge di un avente titolo) possono esser accolti in un sepolcro privato<sup>(15)</sup>?** Dipende da: 1) volontà<sup>(16)</sup> del fondatore del sepolcro "cristallizzata" nell'atto di concessione. 2) definizione di Famiglia (allargata, patriarcale, mononucleare...) dettata dal regolamento comunale di polizia mortuaria<sup>(17)</sup>.

• **Estumulazione straordinaria: è ammessa per tumuli non a norma *ex art. 76 D.P.R. 285/90?* È lecita prima della fine della concessione? Provoca l'automatica decadenza? È applicabile alle concessioni perpetue?** Ai sensi dell'art. 76 comma 3 D.P.R. 285/90 (il quale riproduce una norma preesistente del R.D. 1880/1942) ogni loculo dovrebbe esser provvisto di diretto accesso al feretro, onde evitare l'insicura e faticosa movimentazione di altre casse per raggiungere quest'ultimo. Le operazioni cimiteriali su questo particolare tumulo, proprio per la sua intrinseca inadeguatezza, possono esser meglio disciplinate in primis dall'atto di concessione, poi dal regolamento comunale di polizia mortuaria. La concessione, comunque, procede sino al suo naturale esaurimento (se non è perpetua) e può esser rinnovata, una novazione della concessione stessa, volta ad un riuso totale (non limitato ad ossa o ceneri) del manufatto sepolcrale, invece, presupporrebbe pur sempre una riqualificazione delle caratteristiche costruttive dell'avello, attraverso la procedura di deroga. L'estumulazione è senz'altro permessa per riduzione dei resti in cassetta ossario, cremazione degli stessi o traslazione verso nuova sepoltura, se non questa manomissione del sepolcro non confligga con una specifica norma dettata dal primo concessionario che con questa clausola vuole tutelarsi

<sup>(15)</sup> Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Nel caso in cui manchi una diversa volontà espressa del fondatore, il sepolcro si deve presumere destinato "*sibi familiaeque suae*", per cui il diritto alla sepoltura spetta "iure sanguinis" a tutti i discendenti del fondatore medesimo nonché ai rispettivi coniugi, indipendentemente dalla sorte che l'edificio sepolcrale subisca per diritto successorio.

<sup>(16)</sup> Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1134 Posto che, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti che hanno diritto alla sepoltura in un edificio sepolcrale, la concessione amministrativa fa soltanto presumere la coincidenza della figura del fondatore con quella del titolare della concessione stessa, assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, che può essere manifestata in qualunque forma e risultare anche da elementi indiziari e presuntivi (nella specie, è stato qualificato cofondatore di un sepolcro il soggetto che, sebbene non titolare della concessione amministrativa, aveva contribuito per metà alle spese di costruzione e di mantenimento del sepolcro e il cui nome era inciso sul frontespizio della cappella, dove era stato seppellito insieme ad altri familiari).

<sup>(17)</sup> Altrimenti si seguono le norme generali del nuovo diritto di famiglia.

contro future aperture del sacello mortuario, proprio per "blindarne" giuridicamente l'integrità. Se una concessione è stata rilasciata per una particolare salma, e questa viene traslatata, si può arrivare sino alla pronuncia della decadenza per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio. La procedura di deroga di solito serve per recuperare spazio al fine di immettere nella tomba nuovi feretri, comunque non è da escludersi il "rifascio" ex Circ. Min. 31 luglio 1998, n. 10 per scongiurare, durante lo spostamento, delle casse la rottura della vasca metallica.

• **A chi compete riattare il sepolcro non a norma secondo la procedura di deroga di cui all'art. 106 D.P.R. 285/90?** Occorre capire se il Comune ha concesso una tomba irregolare oppure se la non conformità all'art. 76 Comma 3 D.P.R. 285/90 sia intervenuta successivamente alla concessione. Nel primo caso l'opera è a carico del Comune, nel secondo a carico dell'utente, se la vuol porre in essere. In caso contrario non è consentita la tumulazione di feretro, in quanto in violazione dell'art. 76, comma 3 del D.P.R. 285/90, ma solo di ossa o ceneri. Il permesso di costruzione o di realizzazione di adeguamenti nella tomba non incide sulla natura dell'autorizzazione: si applica quindi l'art. 94 del D.P.R. 285/90.

• **Adeguare all'art. 76, comma 3 D.P.R. 285/90 un sepolcro con procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/90, o demolirlo per poi riedificarlo, produce mutamento dei fini nel rapporto concessorio e, quindi, decadenza?** Sì, dal momento che venendo a mutare il fine per cui il sepolcro è stato, a suo tempo, eretto, si dovrebbe determinare la decadenza. Il condizionale si giustifica in quanto quest'operazione potrebbe non avvenire qualora la modifica strutturale sia apportata nel contesto dell'art. 106 D.P.R. 285/90<sup>(18)</sup> (anche senza grandi formalizzazioni sul provvedimento di autorizzazione (oggi e dall'1/1/2001, regionale per il D.P.C.M. 26/5/2000) trattandosi di una messa a norma a prescrizioni tecniche estranee ai soggetti del rapporto (comune, quale concedente da un lato e concessionario dall'altro): in questo caso, l'esecuzione di opere che portino all'utilizzabilità del sepolcro, non produrrebbe decadenza.

• **Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono solo amministrative o hanno anche rilevanza sanitaria?** Dette autorizzazioni competono al dirigente dopo l'avvento dell'art. 107, comma 3 lettera f), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia permane in capo al sindaco la supervisione delle attività di polizia mortuaria in quanto Autorità Sanitaria Locale Ex Legge 833/1976, D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 267/2000. La ve-

rifica sul corretto confezionamento del feretro di cui al paragrafo 9.7 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 laddove viga pienamente solo il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 445/2000 continua invece ad essere di esclusiva competenza dell'Autorità Sanitaria.

• **Ex art. 106 D.P.R. 285/90 si possono realizzare direttamente loculi areati?** In realtà il legislatore, formulando l'art. 106 sull'odato non intendeva alludere ai loculi areati, molto distanti dall'esperienza italiana, quando il D.P.R. 285/90 fu redatto, comunque sì, sempre che si tratti di ristrutturazione e non di nuova costruzione in quanto la procedura di deroga vale solo per fabbricati e plessi cimiteriali antecedenti l'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 avvenuta il 27 ottobre 1990.

• **La soprelevazione o l'abbattimento finalizzato ad aumentare i posti feretro originariamente disponibili integra la fattispecie di mutamento di fine nel rapporto concessorio?** Si veda tal proposito l'art. 94 comma 2 D.P.R. 285/90 secondo cui il numero di posti disponibili deve essere indicato nell'atto di concessione.

• **Le concessioni sono sempre a titolo oneroso o in particolari situazioni possono essere gratuite?** Una sepoltura privata può essere concessa *ex novo* per la bisogna, a tempo determinato; essere a sistema d'inumazione o tumulazione. Generalmente la concessione è onerosa ai termini del combinato disposto tra gli artt. 95 e (retroattivamente) 103 del D.P.R. 285/90, ma può essere anche gratuita laddove il Comune decida di riconoscere particolari benemerienze per una persona. Più generalmente un soggetto vanta un diritto ad essere inumato o tumulato in sepolture già esistenti al cimitero e quindi si attua tale previsione. Oggi i criteri per calcolare i criteri con cui stabilire i canoni di concessione sono stati stabiliti attraverso l'art. 117 del D.Lgs. 267/2000 e soprattutto dal Decreto Ministeriale 1° Luglio 2002.

• **È consentita l'inumazione in campo dato in concessione la cui durata ormai in scadenza sia inferiore al turno ordinario d'inumazione?** Se ragioniamo per analogia anche in un loculo, per il tempo residuo alla scadenza, è ammessa la tumulazione di un feretro che ecceda, per difetto, il periodo di sepoltura legale (minimo 20 anni per 20 anni di tumulazione in loculo stagno così come recepito da molti regolamenti locali di polizia mortuaria dopo l'avvento del D.P.R. 254/2003).

• **In un campo di terra dato in concessione, l'esumazione è ordinaria dopo i 10 anni oppure si esegue alla scadenza della concessione?** Come per tutte le sepolture private (capo XVIII D.P.R. 285/90)

<sup>(18)</sup> Si veda anche l'allegato tecnico di cui al paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

(esempio tumulazione di cui all'art. 86 comma 1 D.P.R. 285/90) date in concessione l'apertura del sepolcro per la raccolta dei resti, di norma si esegue all'estinguersi della concessione, tuttavia decorso il periodo legale di rotazione in campo di terra (ordinariamente fissato in 10 anni) è senz'altro possibile una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere, così da liberare spazio per nuove sepolture di feretri o resti mortali, le ossa saranno deposte nell'ossario di cui *ex art.* 90 comma 2 D.P.R. 285/90 tutti i campetti dati in concessione deve esser provvisti.

• **In regime di D.P.R. 285/90 le urne non possono esser inumate?** No, perché si avrebbe una dispersione sui generis, laddove la Legge 30 marzo 2001 n. 130 non sia stata ancora attuata con precisa disposizione regionale, mentre il D.P.R. 285/90 ammette solo la dispersione in cinerario comune (art. 80 comma 6). Al massimo si potrebbe ricavare una piccola celletta ipogea o epigea <sup>(19)</sup> (simile al colombario di cui all'art. 343 Regio Decreto 1265/1934) nel copri tomba, precisando nel regolamento comunale di polizia mortuaria come non venga ad instaurarsi nessun rapporto di concessione, in quanto la fossa in campo comune dà solo diritto all'uso strettamente per il periodo legale di sepoltura. Il comune, per concedere questa pratica di avvicinamento tra defunti, che abbiano scelto una diversa forma di destinazione per le loro spoglie, potrebbe istituire un diritto fisso, così da compensare il mancato introito della celletta cineraria che normalmente viene data in concessione per la tumulazione di urne *ex art.* 80 comma 3 D.P.R. 285/90.

• **La spartizione dei posti feretro con scrittura privata non è elemento di diritto, ma perché alcuni comuni chiedono l'autorizzazione degli aventi titolo ancora vivi?** Si tratta di un inutile bizantinismo procedurale sanzionato anche dall'art. 1 comma 2 Legge 241/1990; a regola dovrebbe bastare il nulla osta del concessionario quando non si vada ad intaccare la legittima aspettativa degli aventi titolo sullo *jus sepulchri*, come accade, invece, per l'istituto della benemeranza.

• **Occorre la legalizzazione sul titolo di viaggio per trasporti internazionali tra Paesi aderenti alla convenzione di Berlino?** Per i Paesi aderenti all'Accordo di Berlino del 10/2/1937 è sufficiente il c.d. 'passaporto mortuario' (*laissez passer mortuaire*). L'apostille (come anche la legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione stipulata a L'Aja il 5/10/1961) spetta alla Prefettura-UTG (cioè importa

che la firma del dirigente competente <sup>(20)</sup> sia stata depositata presso di questa o, altrimenti, venga depositata per l'occasione o, meglio, prima che sia richiesta l'apposizione dell'apostille (o, della legalizzazione).

• **Lo *Jus Sepulchri* non può esser oggetto di cessione tra privati, (almeno dopo l'entrata in vigore del Codice Civile il 21 aprile 1942, in quanto il cimitero è bene demaniale *ex art.* 824) ma astrattamente si può avere la compravendita di beni cimiteriali (opere murarie)?** No, dall'emanazione del D.P.R. 803/1975 (in vigore dal 10 febbraio 1976) è vietato sui manufatti sepolcrali qualsiasi fine di lucro, o cessione per *acta inter vivos*; il concetto è ribadito anche dall'art. 92 comma 4 D.P.R. 285/90 e dalla relativa Circolare Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 (paragrafo 14.3). Astrattamente potrebbe aversi solo una donazione, non dello *jus sepulchri* (la cui trasmissione, giova ricordarlo, è interdetta per *acta inter vivos*) ma del solo onere di mantenimento *ex art.* 63 D.P.R. 285/90.

• **Diabolica demonstratio** Se c'è il subentro di tipo ereditario o per trasmissione della titolarità del sepolcro secondo *jure sanguinis* (è il caso del sepolcro a cosiddetto concessionario mobile) non si addiverrà mai all'abbandono amministrativo <sup>(21)</sup> (20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente titolo). Se non c'è il subentro, i discendenti o gli eredi del *de cuius* non possono disporre della tomba in termini di rinuncia o rinnovo della concessione. L'accesso ad un sepolcro già occupato da parte di un avente diritto scomparso di recente può esser inibito dai congiunti del primo defunto, se questi si oppongono a riduzione dei resti ossei o cremazione dei resti mortali. Lo *jus sepulchri* è compreso per mancanza di spazio, verrebbe, quindi, ad esaurirsi la naturale capienza fisica del sepolcro di cui all'art. 93 D.P.R. 285/90.

(SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO)

<sup>(19)</sup> Si veda anche il parere del Consiglio di Stato n. 2597, reso il 29/10/2003 (sulla base del quale è stato emanato il D.P.R. 24/2/2004).

<sup>(20)</sup> Il D.P.C.M. 26 Maggio 2000 trasferisce in capo alla regione redazione e rilascio del passaporto mortuario, tuttavia molte regioni hanno subdelegato questa funzione ai comuni.

<sup>(21)</sup> Per maggiori dettagli si veda l'art. 4 comma 4 del regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 con relativa circolare esplicativa SEFIT n. 605 del 3/7/2006.